

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VIBO VALENTIA

Rep. n. 215

OGGETTO: Contratto d'appalto del servizio di manutenzione del verde pubblico e di custodia delle ville e dei parchi comunali della Città di Vibo Valentia.

L'anno duemilaventi (2020) il giorno 29 (ventinove) del mese di luglio presso la Sede Municipale del Comune di Vibo Valentia (VV), in piazza Martiri d'Ungheria, avanti a me dott. Domenico Libero Scuglia, Segretario Generale del Comune di Vibo Valentia, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 97 – comma 4 lett. c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono personalmente costituiti:

1) la dott.ssa Adriana Maria Stella Teti, nata a Vibo Valentia il giorno 20 febbraio 1957 (numero di codice fiscale: TTE DNM 57B60 F537M), la quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente, in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Vibo Valentia (numero di partita IVA 00302030796) nella sua qualità di Dirigente del Settore 6 – Ambiente e Gestione Rifiuti, giusto Decreto Sindacale n. 2 del 03 febbraio 2020, di seguito nel presente atto denominato semplicemente “Comune”;

2) il sig. Giorgio Ferraro (codice fiscale FRR GRG 60R31 D086H), nato a Cosenza (CS), il 31 ottobre 1960, residente a Castrolibero (CS), Via Monte Pollino 15 il quale dichiara di intervenire ed agire in questo atto nella sua qualità di Legale Rappresentante dell'impresa “Unica” Società Cooperativa Sociale A.R.L., con sede legale in Cosenza (CS), Piazza Misasi, n. 9 (Partita



IVA 02716770785), iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cosenza (CS), in data 29 giugno 2005, con il numero R.E.A. 184682, giusto documento di verifica di autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, richiesto dal Comune di Vibo Valentia e depositato agli atti; impresa che, nel prosieguo dell'atto, verrà denominata "Cooperativa".

Detti componenti, delle cui identità personali, io Segretario Generale rogante sono certo, rinunziano, con il mio consenso, all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere il presente atto per il quale premettono:

- che con determinazione dirigenziale n. 553 del 08 maggio 2020 (n. 59/2020 del Registro del Settore n. 6 - Ambiente Manutenzione Gestione Rifiuti), è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico e di custodia delle ville e dei parchi comunali della Città di Vibo Valentia, da realizzarsi mediante modalità telematica, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), mediante richiesta di offerta (RdO), con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 6 dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sull'importo a base d'asta di €. 76.800,00 (euro settantaseimila ottocento/00) oltre oneri per la sicurezza e oltre IVA di legge;
- che con la stessa determinazione dirigenziale n. 553 del 08 maggio 2020, sono stati approvati il Capitolato speciale d'appalto, il Disciplinare di gara, unitamente a tutti gli elaborati necessari per la procedura dell'appalto ed è stata registrata la spesa complessiva di €. 98.000,00 (euro novantottomila/00), sui fondi del bilancio comunale;

- che con determinazione dirigenziale n. 739 del 22 giugno 2020 (n. 59/2020 del Registro del Settore n. 6 - Ambiente Manutenzione Gestione Rifiuti), preso atto dell'esito positivo dei controlli effettuati nei confronti della Cooperativa, previsti dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si è completato l'iter della procedura di gara, con conseguente aggiudicazione definitiva ed efficace del servizio in oggetto, in favore dell'impresa "Unica" Società Cooperativa Sociale A.R.L., per l'importo complessivo di €. 76.401,19 (euro settantaseimilaquattrocentouno/19) oneri per la sicurezza compresi, oltre IVA al 22%, alle condizioni richieste dagli atti di gara ed a quelle migliorative riportate nell'offerta tecnica;
- che, considerata l'urgenza, il servizio in parola è stato consegnato sotto riserva di legge, con verbale, redatto in contraddittorio tra le parti, in data 30 giugno 2020;
- che l'Ufficio Comunale ha accertato che, a carico della Cooperativa, non sussistono cause di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- che in data 17 giugno 2020, l'Ufficio Territoriale di Vibo Valentia, a seguito di consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), ha trasmesso la comunicazione antimafia, rilasciata dalla Prefettura di Cosenza, competente per territorio, dalla quale si evince che a carico dell'impresa "Unica" Società Cooperativa Sociale A.R.L. e dei soggetti individuati all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., non sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza previsti dall'art. 67 del medesimo D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;
- che, a seguito di richiesta telematica, è stato acquisito, con prot. INPS n. 21411086, regolare certificato DURC relativo alla Cooperativa, valido sino

hsc

Di
F

al 15 ottobre 2020, agli atti prot. n. 25143 del 12 giugno 2020;

- che la Cooperativa ha dichiarato di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

- che è intenzione delle Parti comparenti come sopra costituite tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO:

ARTICOLO 1: Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e, unitamente al Capitolato Speciale d'Appalto, e all'Offerta Tecnica allegati materialmente al presente atto, sono depositati presso l'Area 3 – Settore 6 - Servizio 1.

ARTICOLO 2: Capacità a contrarre ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 62/2013

In aderenza a quanto disposto dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001 e art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013, e consapevole delle sanzioni previste dall'ultimo periodo del comma 16-ter del citato articolo, il Legale rappresentante della Cooperativa, sig. Giorgio Ferraro, ha dichiarato che la Cooperativa non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque che non ha attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Vibo Valentia che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del predetto Comune nei suoi confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune di Vibo Valentia.

Ai sensi di quanto disposto dall'art.14, comma 2 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Dirigente, che interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e la Cooperativa dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto Dirigente comunale abbia ricevuto altre utilità dalla medesima ditta.

ARTICOLO 3: Misure anticorruzione e clausole di comportamento

Ai sensi e per gli effetti della legge 190/2012 e successivi decreti attuativi, ai fini della prevenzione della corruzione, le parti dichiarano di conoscere ed accettare tutte le disposizioni previste dal P.T.P.C. 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 09 del 28 gennaio 2019 e l'assoggettabilità del presente contratto e del relativo rapporto alle misure di prevenzione ivi previste. La Cooperativa si obbliga, inoltre, ad estendere gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 ed al Codice di Comportamento del Comune di Vibo Valentia, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 354/2013 e pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente - Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali, ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi derivanti dal DPR 62/2013 da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo della Cooperativa, sarà causa di risoluzione del rapporto, a norma dell'art. 2 del DPR 62/2013.

ARTICOLO 4: Oggetto dell'appalto

Il Comune conferisce alla Cooperativa Sociale di tipo "B", denominata "Unica" Società Cooperativa Sociale A.R.L., nella persona del Legale rappresentante, sig. Giorgio Ferraro, che accetta, l'esecuzione del **servizio di**



manutenzione del verde pubblico e di custodia delle ville e dei parchi comunali della Città di Vibo Valentia.

ARTICOLO 5: Durata dell'appalto

L'appalto ha la durata di **mesi 6 (sei)**, decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio sotto riserva di legge, avvenuta in data 30 giugno 2020.

ARTICOLO 6: Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo dovuto dal Comune alla Cooperativa per il pieno e perfetto adempimento del contratto, è pari ad €. 74.401,19 (euro settantaquattromila quattrocentouno/19), oltre €. 2.000,00 (euro duemila/00) per oneri per la sicurezza e oltre IVA al 22%.

Il pagamento sarà effettuato in rate mensili di eguale importo calcolato sull'offerta complessiva a presentazione fattura deducendo eventuali penalità comunicate alla ditta e da questa non contestate entro il termine di giorni sette.

Prima della presentazione della fattura mensile la Cooperativa dovrà presentare, tra il primo ed il quinto giorno del mese successivo, una relazione sul servizio svolto relativo al periodo da fatturare. La fattura potrà essere emessa trascorsi cinque giorni dall'acquisizione della suddetta relazione senza che siano state sollevate contestazioni.

ARTICOLO 7: Tracciabilità dei flussi finanziari

a) la Cooperativa espressamente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;

b) si prevede una clausola risolutiva automatica nel caso in cui eventuali

transazioni dovessero essere eseguite senza avvalersi di intermediari di cui all'art 11, comma 1, lett. a) e b), Decreto legislativo n. 231/2007, vale a dire Banche o Poste italiane S.p.A.-.

c) il Comune provvederà altresì a verificare l'inserimento da parte della Cooperativa di analoga clausola nei contratti eventualmente sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti. In caso di violazione, si procederà alla risoluzione immediata del vincolo contrattuale ovvero alla revoca dell'autorizzazione al subappalto e/o al subcontratto.

d) i pagamenti devono obbligatoriamente riportare il codice il codice CIG 8293657E41 assegnato all'intervento.

ARTICOLO 8: Modalità di pagamento

Il pagamento, in esecuzione ad apposito provvedimento dirigenziale, verrà effettuato con bonifico bancario su c/c dedicato alle commesse pubbliche presso **Banca Carime S.p.A. - IBAN IT49 T031 1116 2010 0000 0020 820.**

La persona delegata ad operare sul conto corrente anzidetto, è il Sig. Ferraro Giorgio, nato a Cosenza il 31 ottobre 1960 e residente a Castrolibero (CS), Via Monte Pollino 15, nella qualità di Legale rappresentante della ditta "Unica" Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata, con sede in piazza Misasi 9, C.F. e P.IVA: 02716770785.

Giusta dichiarazione resa dal Legale rappresentante in data 22 luglio 2020, anticipata via mail e depositata agli atti.

ARTICOLO 9: Obblighi della Cooperativa

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dalla Cooperativa alle condizioni riportate negli atti di gara ed a quelle esplicative, migliorative e aggiuntive offerte dalla ditta in sede di gara con particolare riferimento

all'offerta Tecnica.

La Cooperativa dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento, né formale né sostanziale, con altri concorrenti e che non si è accordata con altre imprese partecipanti alla gara.

La Cooperativa si impegna a denunciare alla Magistratura o agli organi di Polizia ed in ogni caso al Comune, ogni eventuale illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nella fase di esecuzione del contratto.

ARTICOLO 10: Risoluzione del contratto e recesso

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con la messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- b) manifesta incapacità o idoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) sospensione del servizio da parte della Cooperativa senza giustificato motivo;
- e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal

contratto;

- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- g) perdita, da parte della Cooperativa, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure di sanzioni o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- h) mancato rispetto degli adempimenti di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., in materia di tracciabilità dei pagamenti ai sensi del precedente art. 7 lett. b);
- i) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale.
- j) inosservanza degli obblighi di cui al DPR 62/2013 ai sensi dell'art. 2 del citato decreto.

La Cooperativa è sempre tenuta al risarcimento dei danni ad essa imputabili.

Qualora per qualsiasi motivo non fosse garantita la corretta esecuzione del servizio saranno applicate le penalità previste dall'articolo 10 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 11: Adempimenti in materia di antimafia – Clausola risolutiva

Il presente contratto è sottoposto altresì a condizione risolutiva e si intenderà risolto di diritto con le conseguenze di legge, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, qualora, a seguito delle verifiche effettuate dalla Prefettura, dovessero pervenire

ful



informazione interdittive a carico dei soggetti controllati, salve le ipotesi di cui all'articolo 32, comma 10 del Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014, convertito con modifiche dalla legge di conversione n. 114/2014.

ARTICOLO 12: Clausola arbitrale

Fatta salva l'applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dalla normativa applicabile, tutte le controversie tra il Comune e la Cooperativa derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno deferite al Foro di Vibo Valentia. È esclusa la competenza arbitrale.

ARTICOLO 13: Cauzione definitiva

La Cooperativa, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., cauzione definitiva dell'importo di €. 7.641,00 (euro settemilaseicentoquarantuno/00), a mezzo polizza fidejussoria n. 1632.00.27.2799792950, rilasciata in Pescara (PE), in data 24 giugno 2020, dalla compagnia assicurativa SACE BT S.p.A.. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte della Cooperativa, il Comune avrà il diritto di valersi della suddetta cauzione.

ARTICOLO 14: Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

La Cooperativa ha presentato, inoltre, polizza RCT/RCO n. 47871116, rilasciata in Milano, in data 29 giugno 2020, dalla compagnia Helvetia Assicurazioni S.A., per un massimale di €. 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) per ciascun sinistro, valida sino al 29 giugno 2021, dalla quale risulta una copertura assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

ARTICOLO 15: Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

ARTICOLO 16: Subappalto

E' fatto divieto alla Cooperativa di concedere, in subappalto o a cottimo, tutto o in parte il servizio, senza l'autorizzazione della Stazione Appaltante.

ARTICOLO 17: Obblighi della Cooperativa nei confronti dei propri lavoratori dipendenti per la sicurezza sul lavoro

Il Comune si impegna affinché l'affidamento dell'appalto in argomento tuteli in ogni occasione efficacemente la sicurezza delle condizioni di lavoro delle maestranze impiegate, la loro salute e la tutela dell'ambiente, e ciò anche in presenza di affidamenti di opere in subappalto.

Qualora vengano riscontrate gravi violazioni, il Comune risolverà i contratti ed escluderà dalle procedure le imprese che hanno commesso le violazioni.

A tal fine si considerano gravi violazioni:

- l'inosservanza di norme che determinano il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'Autorità giudiziaria;
- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi.

La Cooperativa s'intende inoltre obbligata all'osservanza:

- a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, che siano emanati durante l'esecuzione del servizio, relativi all'assunzione del personale e nel rispetto di quanto disposto dal C.C.N.L.;

ful

ful
ful

b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla sicurezza nel luogo del lavoro;

c) di tutte le raccomandazioni, documenti di indirizzo e le linee guida sulle modalità di esecuzione dei servizi in caso di emergenze di tipo sanitario ed in particolare per l'emergenza epidemiologica COVID-19;

d) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, con particolare riferimento alle norme antimafia: Legge 13 agosto 2010, n. 136 e D.Lgs 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.

La Cooperativa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la decadenza e fino alla loro sostituzione anche nei rapporti con i soci.

ARTICOLO 18: Verifica dell'adempimento degli obblighi retributivi e contributivi

Il Comune verificherà il rispetto delle norme in materia di collocamento nonché il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali da parte della Cooperativa e delle eventuale Impresa subappaltatrice.

A tale proposito le predette Imprese non potranno esimersi dal fornire ogni idonea documentazione comprovante l'esatto adempimento di tali obblighi e, segnatamente, copia dei modelli DM10, F24 autoliquidazione INAIL e modello DURC (Documento unico regolarità contributiva). Quest'ultimo viene direttamente acquisito dall'Amministrazione appaltante.

Il pagamento del corrispettivo sarà subordinato alla previa dimostrazione dell'avvenuto versamento da parte della Cooperativa, dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei contributi assicurativi obbligatori

e delle ritenute fiscali.

ARTICOLO 19: Domicilio della Cooperativa

A tutti gli effetti del presente contratto la Cooperativa elegge domicilio in Vibo Valentia, presso la Casa Municipale del Comune. Il domicilio per le comunicazioni alla Cooperativa, è la sede legale di Cosenza (CS), Piazza Misasi, n. 9 - cell. 349 5887096 - pec: unicacoop@pec.it

ARTICOLO 20: Spese contrattuali

Sono a carico della Cooperativa, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, per quanto ancora in vigore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A. che rimane a carico del Comune.

Ai fini fiscali la Cooperativa ha dichiarato, in data 23 luglio 2020, agli atti prot. n. 32074 del 23 luglio 2020, di essere esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e di avere diritto alla riduzione del 50% dei diritti di rogito contratto, ai sensi della deliberazione n. 17/pareri/2006 dell'11/10/2006 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo della Lombardia.

ARTICOLO 21: Registrazione

Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggette al pagamento dell'IVA, per cui si richiede l'applicazione della tassa di registro in misura fissa.



ARTICOLO 22: Patto di integrità

Le parti danno atto della vigenza del patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di



Deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti di questo Ente.

ARTICOLO 23: Norme di chiusura

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si fa riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto approvato con determinazione dirigenziale n. 553 del 08 maggio 2020 (n. 59/2020 del registro del Settore n. 6 - Ambiente Manutenzione Gestione Rifiuti).


Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte, inoltre, le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

ARTICOLO 24: Trattamento dei dati personali


Il Comune, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003 e s.m.i., informa la Cooperativa che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 15 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma autografa e digitale, ai sensi della vigente normativa.

- PER IL COMUNE: **dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**



- PER LA COOPERATIVA: **sig. Giorgio Ferraro nella qualità**




- IL SEGRETARIO GENERALE: **dott. Domenico Libero Scuglia** 


Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di aver letto e compreso:

- gli artt. 3, 7, 10, 11, 15, 16, 17 del presente contratto e di accertarne integralmente il contenuto;
- il patto di integrità, previsto dal comma 1 della legge n. 190/2012, da utilizzare negli appalti e concessioni di lavori, beni e servizi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvato con Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 04 novembre 2019 e depositato agli atti del Comune.

- PER IL COMUNE: **dott.ssa Adriana Maria Stella Teti**



- PER LA COOPERATIVA: **sig. Giorgio Ferraro nella qualità**



- IL SEGRETARIO GENERALE: **dott. Domenico Libero Scuglia**

